Non è questa la sede per riassumere il contenuto dell'intera normativa, pubblicata nella documentazione allegata. Non si può tuttavia sottacere il fatto che, per quanto concerne la sistemazione del personale, la normativa transitoria ha consentito alle persone che da qualche anno svolgevano la propria attività presso la struttura di entrare nel ruolo del personale dell'Autorità sulla base di una domanda e del non demerito, secondo un collaudato meccanismo di inquadramento pressoché automatico, fondato sulla qualifica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

Inoltre, al fine di valorizzare la qualità del lavoro svolto, sono stati banditi concorsi interni già interamente espletati, mediante i quali dipendenti già inquadrati a domanda hanno potuto transitare in una qualifica superiore. Rispetto ad alcune impugnative proposte dall'esterno e dall'interno, il competente tribunale amministrativo ha respinto l'istanza di sospensiva proposta.

È doveroso segnalare che solo la metà dei posti del nuovo ruolo organico è stato occupato dal personale comandato in precedenza. In relazione all'altra metà sono stati già banditi alcuni concorsi pubblici per varie qualifiche.

Per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, nonché per la gestione e la contabilità, si è adottato poi un regime analogo a quello osservato presso le altre autorità amministrative indipendenti di riferimento, orientato in modo equilibrato a giusti principi di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze sindacali.

L'Ufficio è, ora, alle soglie di un nuovo rilancio dell'efficienza e della produttività. L'abnegazione con cui il personale ha contribuito al raggiungimento di consistenti risultati nel primo quadriennio di attività del Garante, deve ora coniugarsi con nuove misure e razionalizzazioni amministrative che consentano all'Autorità di entrare definitivamente a regime e di abbreviare anche i tempi di risposta agli innumerevoli interpelli.

77. Il bilancio, gli impegni di spesa e l'attività contrattuale

L'esercizio finanziario 2000 è stato caratterizzato dal completamento del quadro istituzionale e gestionale interno con l'adozione dei citati regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000. Tali regolamenti hanno iniziato a produrre effetti positivi con il nuovo anno, considerato che il personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo è stato inquadrato, a domanda, dal 1° settembre 2000 e che il regolamento sulla amministrazione e la contabilità è stato applicato, per la parte gestionale del bilancio, dal 1° gennaio 2001.

Il dipartimento che si occupa della contabilità ha avvertito in modo incisivo gli effetti dell'adozione dei regolamenti, in quanto l'inquadramento del personale al 1° settembre ha avuto come conseguenza immediata l'apertura delle posizioni assicurative presso l'Inps del personale entrato in ruolo e la gestione della contabilità specifica per le buste paga, mentre fino alla data del 31 agosto il personale in servizio presso il Garante dipendeva giuridicamente ed economicamente, per il trattamento fondamentale, dalle rispettive amministrazioni pubbliche di provenienza.

Ciò ha comportato la regolarizzazione delle posizioni economiche, anche pregresse, dei dipendenti e l'attuazione della complessa gestione delle retribuzioni fisse e degli adempimenti di fine anno: conguagli fiscali, versamento delle ritenute, rilascio dei CUD, ecc..

A fini puramente statistici la spesa erogata sul capitolo degli oneri retributivi per il personale è passata da poco più di 1.100 milioni di lire del 1999 a 7.500 milioni di lire, di cui 2.600 provenienti da accantonamenti degli anni precedenti. Inoltre, per l'affidamento, sulla base di apposita convenzione, del servizio di cassa ad un istituto di credito, così come previsto dal regolamento n. 3/2000, si è proceduto alla scelta dell'istituto cassiere tra le banche che avevano offerto il servizio rispondendo all'avviso pubblicato su tre quotidiani alla fine di settembre. Infine, la predisposizione del bilancio di previsione 2001 e di tutti gli atti ad esso connessi è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 ("Struttura del bilancio") e 5 ("Criteri di formazione del bilancio") del regolamento n. 3/2000.

Per il 2000 le risorse a disposizione del Garante sono state pari a lire 22.685.000.000. Di tale somma il contributo dello Stato di lire 22.045.000.000 ha rappresentato la quasi totalità delle risorse affluite sul fondo di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato. Per il 2000 sono affluite anche alcune ridotte risorse derivanti dalle quote di iscrizione dei partecipanti alla 22.ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati personali svoltasi a Venezia dal 28 al 30 settembre 2000.

La preparazione e lo svolgimento della Conferenza internazionale sono stati momenti di impegno che hanno rappresentato uno degli aspetti rilevanti della gestione del 2000. L'Autorità, infatti, si era impegnata a garantire la riuscita dell'evento contemperando l'esigenza di ottenere un elevato livello di rappresen-

tanza (in linea con le edizioni pregresse e future) con una razionalizzazione dei costi in un'ottica di economicità. Per tale motivo il Garante ha stabilito di aprire un c/c bancario sul quale sono confluite le quote di iscrizione dei partecipanti, che sono state graduate in modo tale da assicurarne la congruità. Il costo complessivo dell'evento è stato dell'ordine di circa 900 milioni di lire, IVA esclusa. Tenendo conto del fatto che le quote di iscrizione dei partecipanti hanno superato i 100 milioni di lire, il costo netto della manifestazione non ha superato gli 800 milioni di lire, IVA esclusa.

Altri aspetti rilevanti della gestione dell'esercizio 2000 sono stati:

Sede del Garante

Durante l'anno 2000 è stato completato il trasferimento degli uffici nella nuova sede di piazza di Monte Citorio ed è nel contempo continuata l'acquisizione di arredi per i locali: una serie di trattative private ha interessato l'acquisto di tendaggi e mobili d'ufficio. Si è proceduto quindi alla chiusura delle sedi di Largo del Teatro Valle e di Via della Chiesa Nuova.

Con la disponibilità del nuovo edificio si è reso necessario effettuare lavori per il collegamento in rete delle postazioni informatiche ubicate nell'immobile e per garantire la protezione elettrica ai sistemi della redazione *web* e del protocollo. I pagamenti effettuati per tali tipi di interventi sono risultati superiori a 400 milioni di lire; gli impegni contrattuali per la gestione del sito *web* e per l'acquisto di materiale informatico hanno superato i 500 milioni.

Formazione professionale

Nel corso dell'anno le iniziative concernenti l'aggiornamento e la formazione del personale sono state finalizzate prevalentemente alla conoscenza e all'approfondimento delle lingue straniere (inglese e francese). Gli interventi formativi sono stati diversificati in ragione del livello d'ingresso dei partecipanti e, in taluni casi, si sono caratterizzati per l'uso di metodi didattici innovativi. I dipendenti interessati sono stati quasi la metà del personale in servizio.

Convegni di studio e seminari di lavoro

Le iniziative promosse e coadiuvate dal Garante hanno riguardato, in particolare, la partecipazione al FORUM P.A. 2000 di Roma, al COMPA 2000 di Bologna e allo SMAU 2000 di Milano, nonché a numerosi convegni e dibattiti, in Italia e all'estero, per la promozione della legislazione sulla protezione dei dati personali. Della 22.ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali si è già parlato.

Un cenno a parte merita il progetto "Attività di contrasto del crimine e tutela dei dati personali" detto "*PROGETTO Falcone*"che ha impegnato l'Ufficio in una serie di seminari tenuti a L'Aja e a Parigi, con incontro finale a Roma il 22 dicembre 2000, al quale hanno partecipato magistrati, funzionari di polizia ed esperti di vari Paesi europei. Il progetto è stato realizzato con il contributo economico della Commissione europea.

Attività contrattuale

Con l'adozione del regolamento n. 3/2000 l'attività negoziale, essendo tipica attività di gestione, è attribuita, a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di cui al Capo V (luglio 2000) interamente ai dirigenti, nel rispetto rigoroso del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 33, comma 1-*sexies*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Nell'esercizio 2000 l'attività contrattuale del Garante è stata segnata da questo spartiacque, ma è stata comunque molteplice e con consistenti impegni di spesa.

Le attività negoziali più significative e complesse sono state:

– il rinnovo della convenzione con le Poste italiane per il servizio concernente la distribuzione e la spedizione dei modelli cartacei e dei dischetti per le notificazioni delle banche dati: costo lire 393.110.585;

– è stato esperito il bando di gara per la pulizia dei locali della sede di piazza di Monte Citorio. La gara indetta con procedura aperta a livello comunitario è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un biennio, dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2002 e per un costo complessivo di lire 178.272.000, IVA esclusa;

– altro bando di gara a livello comunitario è stato quello esperito per l'affidamento del servizio di trasporto di persone con autovettura di noleggio con conducente, poiché il vecchio contratto scadeva il 31 dicembre 2000. Il contratto, che ha validità biennale dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, prorogabile alle medesime condizioni per un altro anno, prevede un costo per il biennio di lire 611.728.940, IVA esclusa.

Il tribunale amministrativo investito della richiesta di sospensiva non ha accolto la richiesta stessa.

Del settore riguardante l'informatizzazione degli uffici ed il sito *web*, nonché le forniture per gli arredamenti della sede di piazza di Monte Citorio, si è parlato.

È invece da ricordare che in data 1° dicembre 2000 è stato sottoscritto, a seguito di trattativa privata, il contratto con un istituto autorizzato per la vigilanza della sede di piazza di Monte Citorio.

78. Il lavoro in rete e la sicurezza

Il trasferimento della sede del Garante nei nuovi locali di Piazza di Monte Citorio ha consentito di realizzare, come opera propedeutica a tutti i servizi informatici, una rete locale in cablaggio strutturato e a tecnologia Ethernet che già oggi permette la condivisione di risorse, la comunicazione interna, l'utilizzo di applicazioni *client-server* in rete e il collegamento a Internet.

Alla realizzazione di questa infrastruttura ha fatto seguito un adeguamento impiantistico dei locali tecnici per garantire che l'attività di elaborazione dei dati si possa svolgere nelle condizioni di massima protezione e sicurezza. In particolare, sono state predisposte misure per garantire la sicurezza fisica e logica degli impianti informatici e il controllo remoto degli apparati tecnologici.

Sono state poi portate a compimento iniziative di notevole importanza, come la messa in produzione del sito *web* del Garante, la totale informatizzazione dei posti di lavoro e l'avviamento sperimentale del sistema di *workflow* interno.

Diversi altri interventi sono stati progettati e sono correntemente in stato di realizzazione.

Tra questi, il nuovo sistema di *workflow* documentale che integrerà le funzionalità già disponibili di protocollo informatico; il sistema di gestione delle presenze del personale, totalmente funzionante con gli strumenti del *web*; i nuovi servizi Internet completamente autogestiti dal personale dell'Ufficio; il nuovo sistema di gestione della rassegna stampa, che sarà consultabile con avanzate funzionalità in rete; il sistema bibliotecario per la gestione della biblioteca, la pubblicazione del catalogo (OPAC); la gestione delle banche dati bibliografiche; la nuova rete LAN integrata ad alte prestazioni che consentirà anche la trasmissione di flussi isocroni e lo svolgimento di sedute di videoconferenza direttamente dai posti di lavoro (standard ITU H.323/H.320); i nuovi sistemi server del Garante che, proiettandosi nel mondo dei sistemi aperti e dell'*open source* consentiranno, oltre alla realizzazione di importanti servizi, anche di esplorare nuove tecnologie e tenere il passo con l'evoluzione dell'informatica negli ambiti connessi alla protezione dei dati personali (crittografia, firma digitale, certificazione, sicurezza).

Particolare impegno ha richiesto la stesura del documento programmatico sulla sicurezza secondo le disposizioni di cui al regolamento approvato con d.P.R. n. 318/1999. Il lavoro svolto nei primi mesi del 2000 e, successivamente, fino al 31 dicembre dello scorso anno, ha consentito di affinare le procedure verificandone l'effettiva rispondenza alle esigenze dell'Ufficio e costituendo un'occasione di revisione e di aggiornamento tecnico dei servizi informatici.

Con l'adozione del documento il Garante si è dotato anche di uno strumento che, grazie alla revisione periodica e alla flessibilità di impostazione, consentirà di recepire le innovazioni, adattandosi ai mutevoli scenari tecnologici. Inoltre il documento è lo strumento che consente di condensare tutte le iniziative rilevanti in tema di sicurezza informatica e fornisce al personale le linee-guida per una piena applicazione dei principi della legge 675/1996.

Nell'ambito del documento sono state individuate ed assegnate le responsabilità di amministrazione di sistema e di custodia delle parole chiave per gli elaboratori (tutti connessi a una rete locale a sua volta collegata, come tutte le moderne reti a tecnologia Internet, a una rete pubblica di telecomunicazione per l'integrazione nella Internet globale). Sono state inoltre codificate le procedure operative per la salvaguardia dei dati informatizzati, per la loro custodia e per la loro rimozione.

È stato inoltre previsto un piano di formazione che coinvolgerà il personale e che consentirà di implementare le politiche di sicurezza.

Correlato alla sicurezza dei dati è anche il potenziamento della protezione fisica degli impianti, dei locali e degli archivi tradizionali.

79. Biblioteca e centro di documentazione

La molteplicità delle problematiche culturali che riguardano la protezione dei dati richiede la messa in opera di una struttura di raccolta sistematica di una vastissima produzione di materiale bibliografico. Si è reso pertanto opportuno – anche in ragione del trasferimento dell'Autorità nella nuova sede e della disponibilità di ampi locali – dar vita a un progetto di costituzione di una grande biblioteca specializzata su base multidisciplinare, con l'obiettivo di disporre, in un arco temporale necessariamente breve, della totalità dei testi, italiani e stranieri, che abbiano riferimento alla *privacy*.

L'ampio spettro di campi nei quali il Garante si trova ad intervenire rende indispensabile, per il successo di questa iniziativa, una stabile cooperazione con l'esterno per il reperimento di testi e documenti. Particolare attenzione verrà quindi dedicata ai contatti con altre biblioteche pubbliche e private, con le istituzioni italiane e straniere e, naturalmente, con le altre autorità europee omologhe del Garante.

La principale funzione della biblioteca rimarrà quella di rispondere alle esigenze dell'attività del Garante: il suo nucleo principale avrà pertanto natura giuridica e riguarderà, in senso ampio, la sfera del diritto. Ma, accanto a questo compito primario, la biblioteca si proporrà di fornire un servizio alle altre istituzioni, agli istituti di ricerca italiani e stranieri, alle altre biblioteche, agli studiosi e ai singoli cittadini. In questa prospettiva, il progetto prevederà, fin dalla sua fase iniziale, di allargare l'orizzonte della raccolta di testi a tutti quei campi dove la *privacy* risulti collegata a tematiche di ordine più vasto e complesso, di tipo sociale, politico, storico, letterario, filosofico e religioso. Questo approccio multidisciplinare permetterà di evidenziare e di approfondire le coordinate culturali che indirizzano e orientano il lavoro dell'Autorità.

È stata prevista, a completamento del progetto, la creazione di un comitato scientifico composto da eminenti personalità soprattutto del mondo accademico che, sulla scorta dell'esempio di altre autorità, sappia individuare temi e problemi con i quali l'Ufficio sarà chiamato negli anni a venire a confrontarsi, segnatamente in ragione dei veloci cambiamenti della società dell'informazione.

Nella strutturazione del progetto di biblioteca, si è deciso anche di prestare particolare attenzione all'innovazione tecnologica. L'organizzazione e la gestione della biblioteca e delle sue infrastrutture disporrà in particolare dei seguenti elementi:

1. un sistema informatico bibliotecario per l'amministrazione del posseduto (schedatura, catalogazione, soggettazione, spoglio riviste), la pubblicazione *on line* del catalogo (OPAC), la gestione amministrativa e l'inventariazione del libro, la gestione del prestito, la catalogazione derivata;

2. un sistema ad alte prestazioni per la consultazione di *database* bibliografici (*abstract*, *full text* laddove disponibili) sui diversi temi di interesse del Garante, generalmente distribuiti in abbonamento su CD ROM;

3. un sito *web* per l'accesso ai servizi interni secondo percorsi guidati e personalizzabili;

4. un sito *web* specialistico per la consultazione del catalogo OPAC, la creazione di una *community* di utenti e la gestione di forum tematici di discussione;

5. una sala informatizzata per l'accesso locale ai servizi bibliotecari;

6. una sala di lettura provvista di connessioni di rete per il collegamento di computer portatili;

7. un sistema di controllo degli accessi interfacciato con il sistema di gestione bibliotecario e con il sottosistema prestiti.

L'obiettivo è quello di creare, nel centro di Roma, una biblioteca con servizi informatici di avanguardia dove i frequentatori potranno adoperare, tra l'altro, fino a sedici postazioni informatiche avanzate, tramite l'uso di una *smart card* personale. La tecnologia a *smart card* permetterà inoltre di gestire l'accesso, il prestito e le fotoriproduzioni con una soluzione integrata di autenticazione e *accounting*.

L'elemento essenziale e più importante riguarderà il sistema di gestione bibliotecario, tramite il quale gli addetti schederanno monografie e periodici, gestiranno il posseduto bibliotecario, i prestiti, gli acquisti ed effettueranno lo spoglio delle riviste. Tale sistema sarà basato su dispositivi che consentiranno ai visitatori e agli utenti occasionali, sia interni, sia esterni di consultare il catalogo OPAC con i comuni *browser web*, attraverso un percorso mediato dal sito *web* della biblioteca. Il sistema di gestione prevederà l'interconnessione con il circuito SBN (Sistema bibliotecario nazionale) e risponderà ai necessari requisiti di standardizzazione per le modalità di soggettazione e catalogazione.

Accanto al sistema di gestione bibliotecaria verrà sviluppata un'interfaccia per l'interrogazione via *web*, che andrà integrata in un sito appositamente predisposto per la biblioteca allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi. Benché le funzioni più avanzate di catalogazione utilizzeranno una tradizionale interfaccia *client/server*, la visibilità al pubblico della biblioteca sarà di tipo *web oriented*.

80. IL PERSONALE E I COLLABORATORI ESTERNI

Con l'approvazione dei regolamenti del Garante, l'Autorità è, come si è detto, entrata in una fase nuova della sua vita istituzionale. In particolare, in conformità a quanto previsto dal regolamento n. 2/2000 del Garante, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio (che ha previsto le modalità di inquadramento nel ruolo organico del contingente di personale utilizzato in sede di prima applicazione della legge n. 675/1996), il personale in posizione di fuori ruolo o di comando presso l'Ufficio alla data di entrata in vigore del regolamento è stato inquadrato, a domanda, nel ruolo organico con effetto dal 1° settembre 2000.

Su un totale di 45 unità in servizio alla predetta data, 42 hanno chiesto di essere inquadrate nel ruolo. Tre persone hanno optato per la permanenza in posizione di fuori ruolo.

Esaurita la fase del primo inquadramento del personale nel ruolo organico, l'Ufficio ha concentrato la sua attenzione sull'assetto organizzativo-funzionale e sulla definizione delle procedure per la copertura dei posti vacanti nel ruolo organico e per il reclutamento del personale a contratto.

Il primo aspetto ha comportato un duplice ordine di problemi. L'istituzione del ruolo organico e l'attuazione dell'ordinamento professionale previsto dal regolamento n. 2/2000 hanno posto l'esigenza di una valorizzazione delle esperienze e delle professionalità emerse nei primi due anni di vita dell'Autorità, al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali dell'Ufficio. A tale fondamentale esigenza – come si è già evidenziato – si è ispirato il regolamento n. 2/2000, che ha previsto procedure concorsuali riservate al personale interno per una percentuale dei posti disponibili in organico non superiore al 50% (art. 65).

In attuazione di tale previsione regolamentare, il Garante ha indetto tre concorsi interni (pubblicati nella *G.U.* – IV serie speciale – del 22 agosto 2000) per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di dirigente, funzionario e impiegato operativo, per una percentuale corrispondente al 50% della disponibilità organica nella qualifica di dirigente e per percentuali inferiori nelle altre due qualifiche. A conclusione delle procedure concorsuali, dei 14 posti messi a concorso, ne sono stati sono assegnati soltanto 12.

I concorsi sono stati oggetto di una interpellanza presentata alla Camera dei deputati dall'on. Chiappori ed altri (n. 2-02673) e di una interrogazione presentata al Senato dall'on. Gubert (n. 3-04172). In merito, il Garante si è adoperato, a richiesta del Governo, per chiarire la piena liceità e correttezza delle procedure concorsuali e la loro rispondenza ai parametri costituzionali e ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

La legittimità dei bandi e dell'operato dell'Autorità è stata oggetto anche di esame da parte del T.A.R. del Lazio, sezione I, il quale, in sede di valutazione della richiesta di sospensiva e di ammissione con riserva alle prove concorsuali presentata da alcuni aspiranti esterni, con ordinanza n. 9303/2000 dell'8 novembre 2000 ha rigettato l'istanza incidentale in quanto "il ricorso non appare assistito dal *fumus boni juris*". Analogo rigetto di istanza di sospensiva è stato successivamente pronunciato in relazione ad un ulteriore ricorso.

Le procedure concorsuali erano finalizzate al completamento e consolidamento dell'assetto organizzativo dell'Ufficio e avevano lo scopo di dotare lo stesso delle figure professionali indispensabili per le attività istituzionali dell'Autorità. Con l'attribuzione di alcuni incarichi di direzione di dipartimenti e servizi nel marzo di quest'anno, l'obiettivo può dirsi raggiunto.

L'adozione di tali atti di organizzazione è stato preceduto da alcuni fondamentali adempimenti previsti dal regolamento n. 1/2000: la definizione dei principali obiettivi delle unità organizzative e dell'Ufficio nel complesso delle sue articolazioni e l'individuazione dei compiti delle unità organizzative di primo livello (dipartimenti e servizi).

Contemporaneamente, sono state indette le procedure concorsuali per la copertura di una parte dei posti disponibili nel ruolo organico. I concorsi pubblici, a complessivi 21 posti, riguardano le varie posizioni professionali: 3 posti di dirigente (di cui uno per dirigente informatico), 10 di funzionario e 8 di impiegato operativo.

Contestualmente è stata definita la disciplina in tema di contratti a tempo determinato e di *stage* e sono state stabilite le relative modalità di selezione con la pubblicazione di due avvisi pubblici: il primo per il reclutamento di un massimo di 6 giovani laureati che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato; il secondo finalizzato alla formazione di una graduatoria di giovani laureati di età non superiore a ventotto anni per la frequenza di periodi di tirocinio presso l'Ufficio.

Alla copertura dei posti che risulteranno vacanti a conclusione delle predette procedure, l'Autorità procederà con gradualità, sulla base delle esigenze via via emergenti.

Attualmente l'Ufficio dispone complessivamente di n. 57 unità, di cui n. 6 assunte con contratto a tempo determinato, come da prospetti allegati:

Personale di ruolo e fuori ruolo

Area	Dotazione organica	Personale di ruolo	Personale fuori ruolo	TOTALE	Posti vacanti
Dirigenti	26	15	4	19	7
Funzionari	40	18	3	21	19
Operativi	25	9	2	11	14
Esecutivi	9				9
TOTALE	100	42	9	51	49

Personale a contratto

Area	Posti disponibili	Personale in servizio
Dirigenti		1
Funzionari		3
Operativi		2
Esecutivi		6
TOTALE	20	

L'Autorità si avvale inoltre della collaborazione di quattro consulenti per attività di studio, ricerca e per i necessari approfondimenti in materia giuridica e per la comunicazione.

Nel corso del 2000, si sono conclusi diversi rapporti di consulenza instaurati per la redazione dei regolamenti del Garante, per esigenze contingenti o connesse ad eventi di carattere internazionale (XXII conferenza delle Autorità garanti, tenutasi a Venezia il 28/30 settembre 2000).

Agli inizi del 2001 hanno esaurito la loro opera le commissioni esaminatrici dei concorsi interni, presiedute da un consigliere di T.A.R. designato dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato e composte da tre docenti universitari e da un dirigente di prima fascia dello Stato.

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

81. UTILIZZAZIONE DEL REGISTRO E ACCESSO

La notificazione al Garante, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 7, comma 5 *ter*, della legge n. 675/1996, è obbligatoria per tutti i titolari che intendano iniziare o cessare un trattamento di dati personali o provvedere al loro trasferimento anche temporaneo all'estero (artt. 7, 16 e 28 legge n. 675/96).

Le notificazioni confluiscono nel registro generale dei trattamenti, previsto dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l. 675/1996, che ne contiene circa 295.000.

Il registro è stato formalmente istituito dal Garante a decorrere dal primo febbraio 2000 con delibera n. 3 del 13/1/2000 che ne ha regolamentato le modalità di utilizzo. Il registro è consultabile da tutti gli interessati che intendono conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501. Chiunque può accedervi, senza particolari formalità, presso l'Ufficio e mediante terminali che verranno dislocati su base almeno provinciale, sulla base di convenzioni *in itinere*, preferibilmente nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico presso le amministrazioni provinciali e di eventuali altre amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, del d.P.R. 501/98 e comma 3, dell'art. 31 della legge).

Per il registro, prima della sua entrata in vigore a pieno regime, è stato previsto un periodo transitorio di sperimentazione durante il quale è stato utilizzato dall'Ufficio a fini di test e ricerche e come supporto per accertamenti ed ispezioni. La sperimentazione non ha impedito di soddisfare tutte le richie-

ste degli utenti in ordine, in particolare, al rilascio di copia della notificazione, come pure di richieste dell'autorità giudiziaria e di polizia.

Le notificazioni si sono incrementate nel corso del tempo, soprattutto per effetto delle modifiche alla prima notificazione – e in misura molto più contenuta, delle cessazioni del trattamento – ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge che prevede che le pertinenti modifiche intervenute debbano essere preventivamente notificate al Garante, al fine di tenere costantemente aggiornato il registro. Esse vengono effettuate utilizzando il modello standard o, in alternativa il *floppy disk*, distribuiti gratuitamente presso tutte le agenzie postali o attraverso convenzioni.

Gli importi dei diritti di segreteria sono rimasti invariati: £. 15.000 per chi effettua la notificazione mediante *floppy disk* e £. 25.000 per chi opta per il modello cartaceo.

I costi del servizio di notificazione non sono integralmente sostenuti con l'importo dei diritti di segreteria, anche in ragione dei costi legati alla capillare distribuzione dei modelli tramite Poste italiane S.p.a. D'altra parte, a fronte delle sanzioni penali comminate in caso di omessa notificazione, e in vista della futura notificazione per via telematica, è parso necessario sostenere tali oneri offrendo anche a coloro che non sono in grado di utilizzare strumenti informatici la possibilità di reperire agevolmente la modulistica nel luogo di residenza senza obbligarli a spostamenti sul territorio.

Il servizio di distribuzione si è rivelato funzionale. Si procederà comunque ad integrare i soggetti distributori anche per diminuire, ove possibile, i costi pur lasciando inalterata la qualità del servizio o addirittura migliorandola, offrendo agli utenti più possibilità per reperire il modello di notificazione.

Il modello, in attuazione dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, è stato messo a disposizione del pubblico anche sul sito Internet del Garante all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*, per cui tutti coloro che sono in grado di effettuare l'operazione possono scaricare sia il modello sia il programma. L'ulteriore possibilità di reperire il modello tramite negozi specializzati per uffici, all'uopo convenzionati, sembra essere stata meno utilizzata dagli utenti, mentre si è registrata una buona propensione all'acquisizione del modello direttamente dal sito del Garante o presso l'Ufficio.

Sempre sul sito, per agevolare l'utenza, oltre alla possibilità di rivolgere direttamente quesiti, sono state inserite le risposte ai dubbi posti circa la corretta compilazione del modello e l'interpretazione della legge (FAQ). Nel corso dell'anno, infatti, vi sono state numerose richieste per via telefonica, fax o *e-mail*, in ordine all'interpretazione delle norme e agli adempimenti concernenti la notificazione, che ha impegnato notevolmente gli uffici (a maggio 2001, circa 3.000 risposte telefoniche, via fax o Internet) seppure in misura attenuata rispetto all'anno precedente, il che sembra dimostrare una più estesa e migliore conoscenza della legge rispetto al passato.

L'attività di assistenza agli utenti, seppure talvolta faticosa, è stata comunque preziosissima per capire le difficoltà incontrate nella predisposizione della notificazione e per ipotizzare correttivi, semplificazioni e miglioramenti che in buona parte presuppongono interventi legislativi.

Le richieste d'accesso al registro sono state circa un centinaio nel corso dell'anno, provenienti da soggetti che avevano smarrito la propria copia, oppure dalla Guardia di finanza, dal Dipartimento vigilanza e controllo dell'Ufficio e, in misura minima, da coloro che intendevano sapere se erano oggetto di trattamento di dati da parte di talune ditte.

In ordine a quest'ultimo aspetto, l'Ufficio ha constatato che diversi soggetti ritengono tuttora, erroneamente, che dalla consultazione del registro sia possibile conoscere in quali banche dati è memorizzato il loro nominativo, ignorando che le notizie contenute nella notificazione sono invece di carattere generale e non nominative, ad eccezione di quelle relative al titolare e al responsabile del trattamento.

Molti quesiti posti (e notifiche errate) concernono i casi più complessi di fusione e di incorporazione di società, che hanno ingenerato dubbi sul tipo di notificazione da effettuare.

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività di routine consistenti, essenzialmente, nella memorizzazione e nella regolarizzazione delle notificazioni irregolari o incomplete e di verifica del *database* per la sua normalizzazione.

Accanto ad esse sono state attivate fasi di monitoraggio e verifica che hanno permesso di pianificare gli interventi tesi al miglioramento del servizio.

Va sottolineato che, a seguito di tre anni di esperienze e sperimentazioni ci si è resi conto che anche il modello di notificazione e l'annesso *software* saranno oggetto di approfondimenti e, ove possibile, di semplificazioni, in maniera da renderli ancor più leggeri e "*user friendly*".

Tra l'altro, le convenzioni che si intendono stipulare con le camere di commercio, le province ed altri enti ed organismi, dovrebbero alleggerire l'attività di notificazione filtrandole *ab origine* in maniera da ridurre ulteriormente il numero delle notifiche irregolari che assorbono altrimenti risorse preziose. Il complesso di convenzioni da stipulare persegue l'ulteriore obiettivo di effettuare la notificazione per via telematica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La riflessione in corso sul modello e sul *database*, la sperimentazione che si vuole intraprendere circa i collegamenti telematici con le province, la stipula delle convenzioni *in itinere*, l'assestamento dell'attuale *database* e l'opportunità di utilizzare la firma digitale (legata alla possibilità di effettuare la notificazione per via telematica), impegneranno nei prossimi mesi ancor più l'Ufficio.

Il registro troverà a breve una più marcata efficienza e funzionalità, grazie anche al nuovo *software* e a misure amministrative che permetteranno di ovviare ad alcuni inconvenienti che pure sono stati registrati nella fase costituente del registro.

Il registro sarà altresì a breve consultabile anche presso l'istituendo Ufficio per le relazioni con il pubblico.

DATI STATISTICI

82. PROSPETTO ANALITICO

ATTI E PROVVEDIMENTI / ATTIVITA' GARANTE

Richieste di informazione e quesiti telefonici	9.000
Segnalazioni e reclami pervenuti	3.661
Quesiti pervenuti	1.569
Richieste di parere pervenute	170
Richieste di autorizzazione pervenute	191
Assistenza telefonica relativa alle notificazioni	3.000
Notificazioni dei trattamenti previste dagli articoli 7, 16 e 28 (*)	295.000
Comunicazioni previste dall'art. 27, comma 2	165
Comunicazioni in tema di dati sensibili e giudiziari previste dall'art. 41, comma 5	92
Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili (art. 22) rilasciate per categorie di titolari e di trattamenti (art. 41, comma 7)	7
Autorizzazioni rilasciate a singoli destinatari	2
Risposte a richieste di autorizzazione (art. 22)	20
Atti e provvedimenti a seguito di segnalazioni e reclami	687
Risposte a quesiti	118
Risposte a richieste di parere	44
Pareri rilasciati in base all'art. 31, comma 2	70
Altri provvedimenti di segnalazione del Garante	33
Provvedimenti istruttori ai sensi dell'art. 32 comma 1	95
Procedimenti contenziosi definiti sulla base di ricorsi (art. 29)	243
Elementi forniti per la risposta del Governo a interrogazioni parlamentari	10
Note e comunicazioni in materia di misure minime di sicurezza	537
Note e comunicazioni in materia di data certa ai fini dell'applicazione delle misure minime di sicurezza	341
Comunicati stampa e dichiarazioni alla stampa	71
Notiziari settimanali pubblicati dall'Ufficio Stampa (istituiti l'8 marzo)	55
Richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema Informativo Schengen (**)	122
Procedimenti relativi alle richieste di accesso e/o di verifica di dati esistenti nel Sistema Informativo Schengen già definiti (**)	42
Codici di deontologia promossi	6
Codici di deontologia pubblicati	1
Seminari e conferenze internazionali	4
Procedimenti ispettivi	20
Segnalazioni all'autorità giudiziaria	4

(*) n. compreso di quelle presenti negli anni precedenti

(**) periodo di riferimento della statistica: 11/04/2000 - 30/04/2001

SERVIZI ISPETTIVI

Ispezioni effettuate:		**20**
Sopralluoghi ex. Art. 32, comma 1	2	
Sopralluoghi ex. Art. 13 legge n. 689/1981	4	
Accessi alle banche dati con decreto dell'A.G.	5	
Accessi alle banche dati con assenso	8	
Collaborazioni con autorità giudiziarie	1	

Ispezioni effettuate nei confronti di:		**20**
Soggetti privati	17	
Soggetti pubblici	3	

Risultati ottenuti:		
Provvedimenti di divieto di trattamento ex. 31 comma 1, lettera	3	
Provvedimenti di blocco di trattamento ex. 31 comma 1, lettera	1	

Contestazione della sanzione amministrativa ex. Art. 39		**4**
Per violazione all'art. 10	2	
Per violazione all'art. 32, comma 1	1	
Pagamenti in misura ridotta della sanzione	1	

Persone segnalate all'autorità giudiziaria		**4**
Per omessa notificazione al Garante	2	
Per trattamento illecito (art. 35)	1	
Per omessa adozione misure minime di sicurezza (art. 36)	1	

SERVIZIO RICORSI

Pervenuti		**243**

Tipo di decisioni adottate:		**243**
Non luogo a provvedere	82	
Inammissibilità	78	
Accoglimento	24	
Parziale accoglimento	6	
Estinzione procedimento	1	
Manifestamente infondati	3	
Infondati	17	
Ricorsi non ancora regolarizzati	20	
Ricorsi in istruttoria alla data del 30 aprile 2001, esaminati definitivamente, comunque, in trenta giorni dalla presentazione	12	

Statistica di quelli pervenuti, dal 01/01/2000 al 30/04/2001

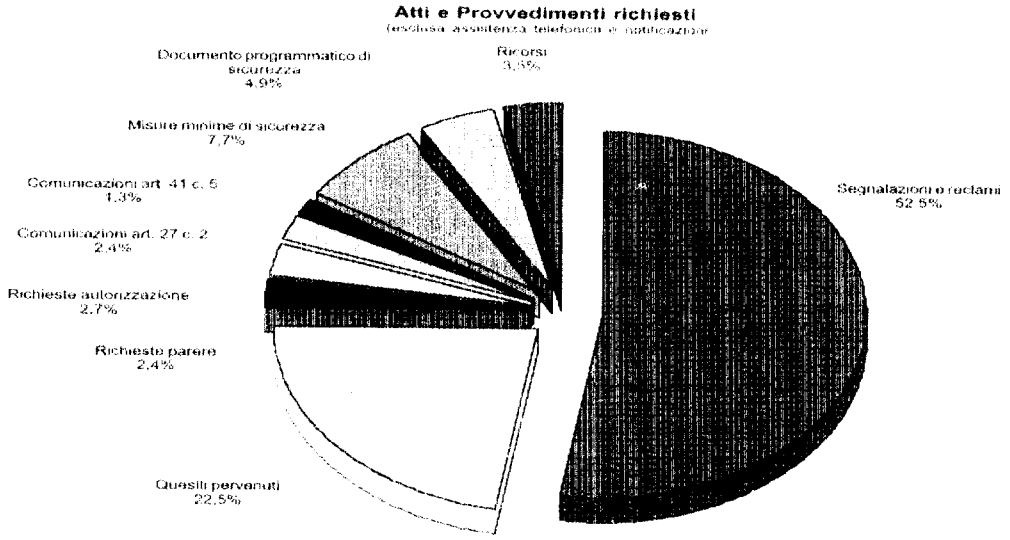
Atti e Provvedimenti richiesti
(esclusa assistenza telefonica e notificazioni)
Documento programmatico di sicurezza 4,9%
Ricorsi 3,3%
Misure minime di sicurezza 7,7%
Comunicazioni art. 41 c. 5 1,3%
Comunicazioni art. 27 c. 2 2,4%
Richieste autorizzazione 2,7%
Richieste parere 2,4%
Quesiti pervenuti 22,5%
Segnalazioni e reclami 52,5%

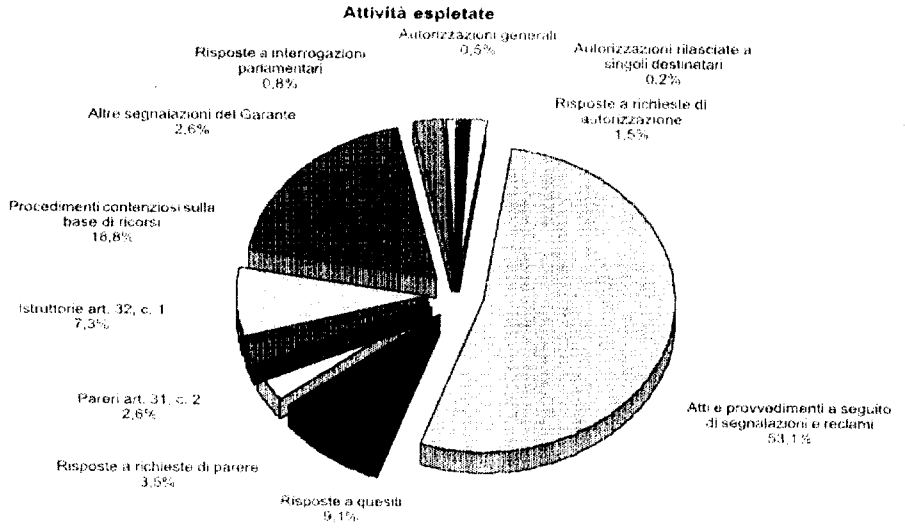
Attività espletate
Autorizzazioni generali 0,5%
Risposte a interrogazioni parlamentari 0,8%
Autorizzazioni rilasciate a singoli destinatari 0,2%
Altre segnalazioni del Garante 2,6%
Risposte a richieste di autorizzazione 1,5%
Procedimenti contenziosi sulla base di ricorsi 16,8%
Istruttorie art. 32, c. 1 7,3%
Pareri art. 31, c. 2 2,6%
Risposte a richieste di parere 3,5%
Risposte a quesiti 9,1%
Atti e provvedimenti a seguito di segnalazioni e reclami 53,1%

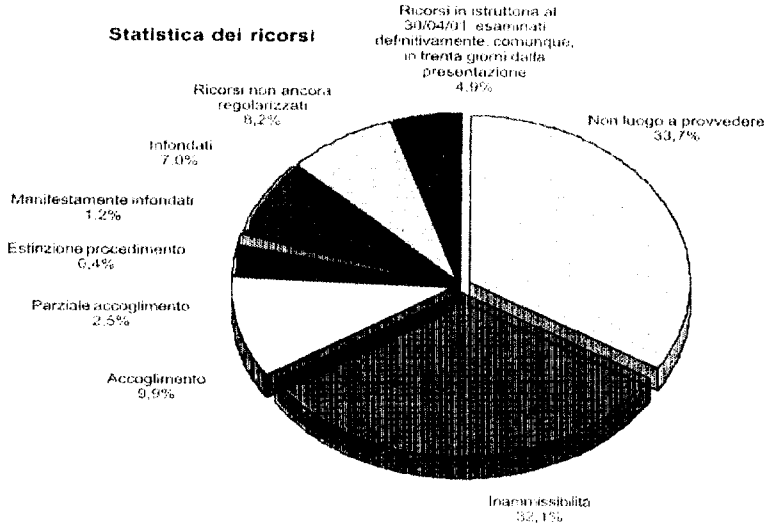
Statistica dei ricorsi
Ricorsi in istruttoria al 30/04/01 esaminati definitivamente, comunque, in trenta giorni dalla presentazione 4,9%
Ricorsi non ancora regolarizzati 8,2%
Infondati 7,0%
Manifestamente infondati 1,2%
Estinzione procedimento 0,4%
Parziale accoglimento 2,5%
Accoglimento 9,9%
Non luogo a provvedere 33,7%
Inammissibilità 32,1%

ATTIVITÀ COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

LA CONFERENZA DI VENEZIA

83. IL BILANCIO DELL'INIZIATIVA E LA "CARTA" DI VENEZIA

Tra il 28 e il 30 settembre 2000 si è svolta per la prima volta in Italia, a Venezia, una Conferenza internazionale delle autorità garanti, dedicata ai diversi temi della *privacy* e della protezione dei dati personali.

L'iniziativa, giunta alla sua ventiduesima edizione, rappresenta un importante appuntamento annuale al quale prende parte un numero crescente di Autorità di garanzia istituite progressivamente in Paesi nel mondo.

Essa ha rappresentato, oltre che un notevole e riuscito sforzo organizzativo, il culmine dell'attività di evidenza internazionale svolta dal Garante nell'ultimo quadriennio ed ha ulteriormente consolidato, per i sentiti attestati di merito pervenuti da ogni parte all'indirizzo dell'Autorità (a soli quattro anni dalla sua costituzione), lo *standing* internazionale della stessa, già onorata in precedenza dalla elezione del prof. Stefano Rodotà quale Presidente del Gruppo dei garanti europei.

Principalmente, due tratti hanno contrassegnato la Conferenza: da un lato, l'apertura del convegno, non ristretto al mero contesto tecnico-giuridico, a sollecitazioni provenienti da ogni parte della società, come testimoniato dagli interventi non di mero saluto che hanno onorato le varie fasi dei lavori, provenienti dalle massime autorità istituzionali nazionali ed internazionali e per primo dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuliano Amato, dal Commissario europeo Vitorino e dal Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini), dagli esponenti della cultura, del mondo accademico, dell'impresa e della società civile quali, tra gli altri, Umberto Eco, Spyros Simitis, André Vitalis, Yves Poullet, Joel Reidenberg, Lucio Stanca, Marc Rotemberg.

Dall'altro, è da rilevare la significativa partecipazione di Autorità di garanzia appartenenti a nuovi Paesi, segno inequivoco della progressiva estensione della disciplina a tutela dei dati personali a livello mondiale e indice della condivisa necessità di una progressiva armonizzazione ed omogeneizzazione dei principi fondamentali in materia.

I lavori della Conferenza, articolatisi in alcune sessioni plenarie e in numerose sessioni parallele (e svoltisi per larga parte presso la Fondazione Cini nonché, nell'ultima giornata, a Palazzo Labia), hanno visto alternarsi circa settanta autorevoli relatori provenienti da ogni parte del mondo.

Numerose relazioni, tempestivamente presentate dagli Autori, sono state già raccolte in anticipo nel volume "*One World, One Privacy*". 22nd International Conference on Privacy and Personal Data Protection. "*Toward an Electronic Citizenship. Reference Paper*", mentre è in fase di predisposizione una pubblicazione che seleziona i contributi più rilevanti.

Assai ampia è stata la selezione dei temi trattati nel corso delle giornate veneziane. All'interno delle sessioni plenarie la discussione è stata convogliata verso i seguenti temi: "*New Technologies, Security and Freedom*"; "*The State of Privacy*" e "*What Rules? Integrating Different Tools in a Global Perspective*".

Un'ulteriore e significativa parte dei lavori si è svolta in numerose sessioni parallele intitolate: "*Law Enforcement and Judicial Activities*" (presieduta dal prof. Giuseppe Santaniello); "*Contracts and Data*

Flows"; "*Privacy Costs and Software Solutions*"; "*Smart Cards and Centralized Data Banks*"; "*Intranets and Global Services*" (presieduta dall'ing. Claudio Manganelli); "*Privacy and the Media*" (introdotta dalla relazione del prof. Ugo De Siervo); "*E-transparency*" (presieduta dal dott. Giovanni Buttarelli); "*Genetic Data*" e "*New Challenges*".

Oltre alla valenza scientifica dei contributi presentati e degli scambi di opinioni emersi a margine dei lavori, la Conferenza ha offerto ulteriori frutti: il primo, di immediato rilievo per le Autorità di garanzia dei diversi Paesi, consiste nell'accordo raggiunto, sulla base di uno studio preliminare realizzato da Bruce Slane (*Data Protection Commisioner* in Nuova Zelanda), in ordine all'*iter* da seguire in futuro per l'approvazione di risoluzioni e documenti nelle successive Conferenze internazionali.

Ulteriore e più rilevante esito della Conferenza è stata poi la dichiarazione sottoscritta a conclusione dei lavori dalle Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali dei ventisette Paesi presenti, ormai nota come "Carta" di Venezia: con essa, muovendo dal generale riconoscimento della *privacy* come diritto fondamentale della persona e quale elemento costitutivo della libertà del cittadino, si è ribadito il consenso intorno a principi e criteri comuni in materia di protezione dei dati già contenuti nelle Linee-guida dell'OCSE, nella Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108/1981 e nelle direttive dell'Unione europea, oltre che nelle risoluzioni e raccomandazioni di organismi internazionali, atti sopranazionali contenenti il nucleo centrale dei principi generalmente condivisi in materia di protezione dei dati.

Peraltro si è convenuto che, lungi dal costituire un punto d'arrivo, questi testi normativi rappresentano un punto di partenza per un lavoro comune, preordinato alla loro diffusione nel panorama mondiale tenendo conto dei mutamenti tecnologici, sempre più rapidi e pervasivi, e all'incremento, su scala planetaria, della circolazione delle informazioni.

Più da vicino, gli obiettivi da perseguire dovrebbero articolarsi secondo tre direttici principali: il consolidamento del carattere vincolante dei principi generalmente condivisi, in particolare quelli relativi alle finalità della raccolta, alla lealtà e trasparenza del trattamento (con particolare riferimento ai c.d. trattamenti invisibili), alla proporzionalità, alla qualità dei dati, alla durata della conservazione, all'accesso e agli altri diritti degli interessati; la ricerca di un'accresciuta effettività della tutela attraverso un controllo indipendente dei trattamenti e la disponibilità di mezzi di ricorso facilmente utilizzabili; il rafforzamento delle garanzie per particolari tipologie di dati (come quelli genetici) o di trattamenti (si pensi alle diverse forme di sorveglianza elettronica).

Per tale via, infatti, si ritiene possibile assicurare universalmente un livello di garanzie adeguato, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati e dagli strumenti con i quali tali garanzie sono attuate a livello nazionale e internazionale.

IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

84. LE DIRETTIVE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, IL COMMERCIO ELETTRONICO E LA FIRMA ELETTRONICA

L'armonizzazione delle regole in materia di tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali è stata raggiunta nell'Unione europea con l'adozione e la successiva entrata in vigore della direttiva 95/46/CE. I principi in essa contenuti, ispirati al rispetto ed alla pratica applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, appunto, individua tra i diritti fondamentali quello alla riservatezza, sono poi stati estesi e specificati, con gli adattamenti resisi necessari, ad uno dei settori su cui maggiormente la rapida evoluzione della tecnica si coniuga con un parallelo se non addirittura esponenziale aumento dei rischi di violazione della *privacy*, quello delle telecomunicazioni, con la direttiva 97/66/CE.

Come già indicato nelle precedenti relazioni, l'Italia ha recepito molti aspetti della direttiva generale in materia di protezione dei dati con la legge n. 675 del 1996, mentre il decreto legislativo n. 171 del 1998 ha dato attuazione alla direttiva in materia di telecomunicazioni.

La trasposizione delle due direttive nel diritto interno degli Stati membri non è però, ad oltre due anni e mezzo dalla scadenza del termine fissato, stata ancora completata. Di seguito si accennerà alle nuove disposizioni introdotte in alcuni Paesi (segnatamente in Danimarca, Olanda ed in Germania riguardo alla direttiva 95/46/CE) e si traccerà un quadro aggiornato dello stato di attuazione delle direttive.

I principi introdotti dalle direttive non sono stati pensati come rivolti solo agli Stati membri. Essi costituiscono parte dell'*acquis* comunitario e dovranno pertanto essere integrati negli ordinamenti degli Stati candidati all'adesione. Il negoziato in corso per l'allargamento dell'Unione tiene in debita considerazione l'aspetto della protezione dei dati personali e l'Ufficio del Garante è presente alle riunioni di coordinamento che si svolgono periodicamente presso il Ministero degli affari esteri.

L'influenza della legislazione comunitaria in materia spiega anche effetti riguardo agli altri Paesi, come ben mostra l'esperienza del negoziato con gli Stati uniti per il trasferimento dei dati verso quel Paese ed il lungo e complesso lavoro svolto al riguardo dal Gruppo dei garanti dell'articolo 29 della direttiva, sotto la presidenza del Presidente del Garante italiano, prof. Stefano Rodotà.

È utile peraltro menzionare che anche le istituzioni e gli organismi comunitari sono tenuti all'applicazione dei principi delle direttive in materia di protezione dei dati personali, in base al disposto dell'articolo 286 del Trattato di Amsterdam e ad istituire un organo di controllo indipendente sui trattamenti di dati dagli stessi effettuati. Con il regolamento n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 sono state dettate le disposizioni atte a costruire il necessario quadro giuridico di riferimento.

Stato di recepimento della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE (maggio 2001)

(Per una visione sinottica dello stato di recepimento delle due direttive si rimanda alla tabella riassuntiva al termine della presente sezione).

– Direttiva 95/46/CE

Nel corso del 2000 due stati dell'Unione europea hanno adottato disposizioni di trasposizione della direttiva generale in materia di protezione dei dati.

La Danimarca ha approvato la legge n. 429 del 31 maggio 2000 (Legge sul trattamento di dati personali), mentre nei Paesi Bassi è stata emanata dal Parlamento la legge 6 giugno 2000 sulla protezione dei dati personali, la cui entrata in vigore è prevista per l'estate del 2001. In entrambi i Paesi esisteva già una legge nazionale in materia di protezione dei dati, antecedente alla direttiva europea, e operavano già autorità nazionali di controllo. I nuovi testi legislativi, recependo i principi comunitari e allineando i poteri delle autorità di controllo a quelli delle autorità degli altri Paesi, si pongono come integralmente sostitutivi dei precedenti

La legge danese introduce anche alcune disposizioni dettagliate relative soprattutto al trattamento del "numero di registrazione nazionale", ai trattamenti per scopi di *marketing* o di valutazione della solvibilità (in particolare, le agenzie di *credit rating/reporting* devono chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di controllo prima di dare corso al trattamento).

I principi fondamentali fissati dalla direttiva (pertinenza, non eccedenza, esattezza, rispetto della finalità, correttezza, diritto di accesso e rettifica, informazione, consenso, ecc.) trovano pieno riconoscimento nel testo di legge danese.

L'articolo 2 della legge prescrive che nessuna disposizione può trovare applicazione se risulta in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I trattamenti effettuati per scopi esclusivamente di natura giornalistica sono esenti da varie disposizioni tranne quelle relative all'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza e al risarcimento dei danni eventualmente causati all'interessato dal trattamento dei suoi dati personali. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della legge i trattamenti effettuati dai servizi di informazione della polizia e della struttura di difesa nazionale.

Per quanto riguarda l'Autorità nazionale di controllo (*Datatilsynet*), essa si compone, in base alla nuova legge, di un Segretariato che svolge l'ordinaria attività e di un Consiglio che è costituito dal Ministro della giustizia e comprende 7 membri; il presidente del Consiglio deve essere un giudice abilitato allo svolgimento dell'attività giudiziaria.

L'articolo 61 prevede che non sia possibile ricorrere contro le decisioni dell'autorità di controllo dinanzi ad altre autorità amministrative.

La legge approvata dai Paesi Bassi al termine di un lungo *iter* legislativo prevede, per alcuni settori, l'emanazione di discipline più dettagliate attraverso appositi atti regolamentari (dei quali è prevista l'approvazione entro il 2001). Anch'essa segue nel complesso le disposizioni della direttiva comunitaria, soprattutto per quanto concerne i requisiti attinenti alla qualità dei dati ed alle condizioni per la liceità del trattamento (informativa, consenso, ecc.).

Strutturalmente è interessante rilevare che le circostanze nelle quali il trattamento di dati sensibili è consentito, oltre che in una disposizione generale (articolo 23) modellata sull'articolo 8(2) della direttiva, sono delineate in modo particolareggiato per le singole categorie di dati (relativi alla fede religiosa, alla razza, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, allo stato di salute) in rapporto a specifiche finalità e a singole categorie di titolari (articoli 17-22). L'articolo 21, in particolare, reca nel comma 4 il divieto di trattare dati di natura genetica se essi non riguardano direttamente l'interessato presso cui sono stati ottenuti, tranne che prevalga "un importante interesse di natura sanitaria" oppure il trattamento "sia necessario per scopi di ricerca scientifica o di statistica"; in quest'ultimo caso, poi, occorre il consenso espresso dell'interessato, dal quale si può tuttavia prescindere se il suo ottenimento "appare impossibile" o comporta "uno sforzo proporzionato" (purché siano previste garanzie sufficienti ad assicurare che il trattamento "non incida negativamente" sulla *privacy* dell'interessato).

In tema di notificazione dei trattamenti, la legge olandese prevede (oltre ai casi di esenzione sostanzialmente analoghi a quelli della legge italiana e di altre leggi nazionali) che essa non debba essere presentata se non si utilizzano strumenti automatizzati, a meno che il trattamento sia, per sua natura, soggetto ad "accertamento preliminare". Quest'ultimo è previsto dalla direttiva comunitaria (art. 20) e riguarda (artt. 31-32) i trattamenti concernenti il "numero personale di identificazione" per scopi diversi da quelli per cui esso è stato istituito, i trattamenti che consistono nella "registrazione di dati sulla base delle proprie osservazioni" effettuata "senza informarne gli interessati", ovvero trattamenti di dati di natura penale per finalità diverse da quelle previste nelle apposite licenze rilasciate alle agenzie investigative e di sicurezza private. In questi casi i titolari devono sempre notificare i trattamenti all'autorità di controllo e attenderne l'autorizzazione prima di procedere all'elaborazione dei dati.

Per quanto concerne i poteri dell'Autorità nazionale di protezione dati (*Registratiekamer*), va detto che in caso di mancato soddisfacimento da parte del titolare delle richieste di accesso o rettifica o cancellazione, o di mancata ottemperanza all'opposizione al trattamento di dati personali, l'interessato deve rivolgersi al tribunale territorialmente competente anziché all'autorità di controllo – eventualmente chiedendo a quest'ultima di fungere da mediatrice nel contenzioso oppure di esprimere il proprio parere sulla controversia con il titolare (artt. 46-47). L'Autorità può comunque eseguire accertamenti, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, rispetto all'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati in determinati settori e, se del caso, imporre sanzioni amministrative pecuniarie o di natura restrittiva, nonché, in casi determinati (art. 75), di natura penale. L'Autorità è formata da un presidente e da due componenti, assistiti da un comitato consultivo e da un segretariato; in questo la struttura organizzativa è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella prevista dalla legge precedentemente in vigore.

Per quanto riguarda gli altri Paesi dell'Unione europea, fino al maggio 2001 erano quattro (Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo) quelli ove la direttiva non era stata ancora recepita nel diritto nazionale.

In Germania il *Bundesrat* tedesco ha licenziato da poco in via definitiva (23 maggio 2001) il testo della nuova legge federale che modifica la Legge sulla protezione dati, già approvata dal *Bundestag* il 7 aprile scorso. La relativa proposta di legge era stata adottata il 14 giugno del 2000 dal Governo federale e successivamente presentata ai due rami del Parlamento.

La legge si applicherà ai soggetti pubblici della Federazione ed a quelli privati, mentre quella attuale regolamenta i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici federali e dei *Länder* (se non esistono norme specifiche in materia nei singoli stati) e dai soggetti privati solo per quanto riguarda i dati contenuti o provenienti da archivi. Il testo consolidato della nuova normativa sarà pubblicato prossimamente sul *Bundesgesetzblatt* a cura del Ministero dell'interno. Essa introduce, in particolare, la definizione di dati "sensibili" ("categorie particolari di dati personali"), prevede la pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati, regolamenta l'impiego di sistemi di videosorveglianza in ambito pubblico (limitando l'utilizzazione delle immagini registrate agli scopi per cui i singoli dispositivi sono stati installati e prevedendo l'obbligo di informare gli interessati i cui dati siano stati raccolti, oltre all'indicazione dell'esistenza di dispositivi di sorveglianza in funzione), delimita i poteri del Garante federale per la protezione dei dati personali (che è competente a verificare il rispetto della normativa da parte dei soggetti pubblici che trattino dati personali).

A seguito degli emendamenti apportati, viene introdotto l'obbligo di nominare un "incaricato per la protezione dei dati" anche presso i soggetti pubblici – mentre in base alla legge precedente tale obbligo sussisteva soltanto per i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati. La nuova legge federale ha quindi recepito in pieno l'indicazione della direttiva comunitaria, che non è ancora fatta propria in alcuni Paesi compresa l'Italia. La nuova articolazione legislativa sembra puntare dunque ad una maggiore armonizzazione nella configurazione del regime di protezione dati applicabile a soggetti pubblici e non pubblici.

Va rilevato che al controllo del Garante federale sui trattamenti effettuati dai soggetti pubblici si sottraggono soltanto i trattamenti di dati personali effettuati dalla *Deutsche Welle* (l'organismo che riuni-

sce le emittenti radiotelevisive pubbliche), presso la quale opera in modo autonomo un incaricato per la protezione dei dati.

La legge prevede, infine, che i trattamenti di dati iniziati prima della data di pubblicazione del testo della novella sulla Gazzetta ufficiale debbano essere resi conformi ad essa entro un termine di tre anni; le disposizioni di legge eventualmente non armonizzate con quelle della direttiva 95/46/CE potranno essere modificate in tal senso entro un termine di cinque anni. Va precisato che in sei *Länder* sono state adottate nel frattempo leggi sulla protezione dei dati che recepiscono la direttiva, applicabili ai soggetti pubblici di ciascun *Land* (Brandeburgo, Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Renania settentrionale-Vestfalia, Schleswig-Holstein).

Negli altri Stati sopra menzionati (Francia, Irlanda, Lussemburgo) esiste già da tempo una legge nazionale applicabile ai trattamenti di dati personali. La Commissione europea ha avviato anche nei loro confronti una procedura di infrazione (gennaio 2000) per mancato recepimento della direttiva comunitaria, e tale procedura è ormai giunta alla terza fase – ossia, la citazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Di seguito si danno alcuni cenni sullo stato di avanzamento dell'iter legislativo nei Paesi in oggetto.

In Francia il Governo ha sottoposto nel mese di luglio 2000 un progetto preliminare di legge al parere dell'autorità nazionale di controllo (CNIL) che si è pronunciata; l'*iter* parlamentare per giungere alla promulgazione di una nuova legge (sostitutiva di quella attualmente in vigore, che risale al 1978) non si preannuncia breve;

In Irlanda il Governo deve approvare il progetto di legge in materia, che sarà successivamente presentato in Parlamento;

In Lussemburgo il testo della nuova Legge sulla protezione dei dati è stato presentato in Parlamento all'inizio del mese di ottobre 2000 e l'*iter* parlamentare è in corso.

Da segnalare infine l'approvazione della nuova legge islandese, sostitutiva della precedente e di una disciplina settoriale in Svezia per quanto riguarda i luoghi di lavoro. La *Grecia* ha emendato da ultimo l'articolo 9 della Costituzione in riferimento alla tutela della *privacy*, mentre in *Belgio* sono state adottate disposizioni che recepiscono la direttiva comunitaria con effetto dal 1° settembre 2001.

– Direttiva 97/66/CE

Lo stato di recepimento della direttiva specifica in materia di *privacy* e telecomunicazioni presenta una sostanziale novità rispetto all'anno precedente, ossia l'approvazione in Grecia della legge n. 2774 del 22 marzo 2000 sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, che attua la direttiva nel diritto nazionale. La vigilanza sull'applicazione di tale normativa è affidata congiuntamente all'ente greco per le telecomunicazioni (EETT) e all'autorità nazionale per la protezione dei dati.

Sono quindi due, attualmente, gli Stati membri dell'Unione europea in cui la direttiva non è stata ancora trasposta: Irlanda e Lussemburgo.

In Irlanda un progetto di legge è in via di definizione e dovrà essere approvato dal Ministro per le pubbliche imprese. In base alla normativa attualmente vigente, gli abbonati hanno già il diritto di ricevere fatturazioni non dettagliate, mentre alcuni dei requisiti fissati dalla direttiva (come l'identificazione della linea chiamante) sono già offerti da singoli gestori.

In Lussemburgo il Governo risulta aver messo a punto sinora soltanto il disegno di legge per recepire la direttiva 95/46 (v. sopra). Sono numerosi i problemi esistenti in Lussemburgo rispetto alla tutela della *privacy* nelle telecomunicazioni; si ricorda, in particolare, l'obbligo per i gestori di conservare i dati di traffico.

In diversi altri Paesi membri dell'UE il 2000 ha visto l'emanazione di disposizioni normative che hanno integrato le disposizioni di trasposizione della direttiva per le parti che (come già segnalato nella precedente Relazione) presentavano alcune lacune.

La Danimarca, in particolare, ha approvato la Legge n. 418 sulla concorrenza e le condizioni per il consumatore nel settore del marketing a distanza (31 maggio 2000), che ha modificato la legge generale sul *marketing* recependo l'articolo 12 della direttiva (chiamate indesiderate). È stata inoltre emanata una disciplina secondaria (due ordinanze, n. 569/2000 sulla fornitura di reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione, e n. 665/2000 sulle basi di dati numerici) che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazioni pubblici di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza dei servizi. I dati di traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine di ciascuna chiamata, tranne per quanto riguarda dati specifici ai fini della fatturazione e dei pagamenti in caso di interconnessione (questi dati possono essere conservati e trattati fino al termine del periodo durante il quale "può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento": art. 6 direttiva).

In Germania la direttiva era già stata recepita attraverso la legge sulle telecomunicazioni (*Telekommunikationsgesetz*, *TKG* del 25 luglio 1996) e l'ordinanza sulla protezione dei dati per i servizi di telecomunicazione (*TDSV*, del 12 luglio 1996). Quest'ultima è stata però abrogata e sostituita nella

sua interezza da una nuova ordinanza (*Telekommunikations-Datenschutzverordnung*) del 18 dicembre 2000, che ha recepito anche le indicazioni della direttiva in materia di identificazione della linea chiamante (un punto rimasto in sospeso nella precedente normativa). In particolare, la nuova ordinanza prevede la possibilità per l'utente chiamato di rifiutare, gratuitamente, le chiamate provenienti da utenti che hanno eliminato la presentazione dell'identificativo della linea chiamante e di ottenere a sua volta l'eliminazione di quest'ultimo senza costi aggiuntivi. I dati relativi al traffico possono essere conservati per un massimo di sei mesi dopo il termine della comunicazione (contro gli ottanta giorni della precedente ordinanza), esclusivamente per verificare la correttezza degli importi fatturati; per il resto, essi devono essere cancellati non oltre il giorno successivo al termine della connessione.

In altri Stati membri, nonostante il recepimento della direttiva, la Commissione ha ritenuto non sufficiente o non corrispondente il livello di attuazione dei principi ed ha avviato procedimenti di infrazione.

I Paesi interessati sono l'Italia, il Belgio, il Lussemburgo ed il Regno Unito.

Nel caso dell'Italia, gli appunti mossi dalla Commissione con una lettera dell'ottobre 2000 riguardavano tuttavia due sole disposizioni non direttamente attinenti alla protezione dei dati, ovvero l'articolo 8(6) –informazione adeguata degli utenti sulle possibili modalità di gestione della CLI (*calling line identification,* l'identificazione della linea chiamante) – e l'articolo 9(1), lett. b) – possibilità di annullare la soppressione della CLI per i servizi che trattano chiamate di emergenza (compresi forze di polizia e servizi di ambulanza). La Commissione ha infatti ritenuto che le disposizioni contenute in merito nel decreto legislativo 171/98 non siano sufficienti a garantire il pieno recepimento delle due nome nel diritto italiano. Il Ministero delle comunicazioni e l'Ufficio del Garante sono stati richiesti di indicare soluzioni in proposito.

Va in conclusione rilevato che l'analisi complessiva riferita al settore delle TLC deve tenere conto degli sviluppi nel frattempo intercorsi a livello comunitario proprio in questi settori, e in modo particolare nella definizione da parte della Commissione europea di un quadro organico di riforma del settore delle comunicazioni elettroniche comprendente, fra l'altro, una proposta di direttiva che intende sostituire la direttiva 97/66.

Direttive sul commercio elettronico e sulla firma elettronica

La direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), è stata adottata l'8 giugno 2000 al termine di un lungo e difficile negoziato, condotto anche con la partecipazione dell'Ufficio del Garante per gli aspetti più specificamente legati al rispetto dei diritti della persona riguardo al trattamento dei dati.

Come già ampiamente esposto nella precedente Relazione, finalità della direttiva era soprattutto quella di consentire lo sviluppo del commercio elettronico garantendo, attraverso la previsione di una cornice di regole armonizzate, che le attività legate alla Società dell'informazione possano svolgersi nel rispetto di principi comuni e condivisi, in modo da creare il necessario ed essenziale rapporto di fiducia rispetto agli utenti (consumatori e contraenti).

Un tassello fondamentale per l'instaurazione di un clima di fiducia rispetto alle transazioni in rete è, sicuramente, rappresentato da un livello elevato di tutela della riservatezza. Ed è proprio a tal fine che, grazie anche all'intervento nei lavori dell'Ufficio del Garante, si è riusciti ad evitare che si introducessero in questa direttiva principi e previsioni non in linea con le disposizioni dettate a tutela delle persone in relazione al trattamento di dati personali dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Come ben evidenziato nel considerando 14 della direttiva "la protezione dei dati relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE ....e dalla direttiva 97/66/CE....che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali...". Di conseguenza ed a causa di ciò, le "questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE" sono escluse dal campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, come recita l'articolo 1, comma 5, lettera b).

Ciò nonostante sono presenti nella direttiva rischi di sovrapposizione e/o conflitto con taluni principi, ad esempio in relazione all'articolo 7 (comunicazione commerciale non sollecitata) ed agli articoli 12 a 14 che disciplinano la responsabilità dei prestatori intermediari rispetto al "trasporto", alla "memorizzazione temporanea" e all'"*hosting*" di informazioni, qualora queste contengano o attengano a dati personali.

Gli aspetti ora richiamati assumono grande interesse e richiedono ulteriore attenzione anche a causa delle proposte formulate dalla Commissione per definire il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche, inclusi i riflessi sulla vita privata.

Sarà pertanto cura dell'Autorità partecipare alla predisposizione del decreto attuativo della direttiva, previsto in allegato dalla legge comunitaria per il 2001.